

Ufficio Circondariale Marittimo

Gela

ORDINANZA N.21/94

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Gela;

- Vista l'ordinanza n. 04/86 in data 01.02.1986 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela ;
- Ritenuta la necessità di modificare la norma relativa al divieto di pesca nel porto al fine di eliminare eventuali dubbi interpretativi;
- Considerato che il divieto di pesca nei porti senza la prescritta autorizzazione è sancito dall'art.79 del Codice della Navigazione e punito dall'art.1168 stesso Codice, per cui appare superflua la disciplina prevista all'art. 41 del "regolamento dei Servizi marittimi del porto di Gela " approvato con l'Ordinanza sopracitata;
- Visti gli artt.17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del predetto codice (parte marittima)

ORDINA

Articolo Unico

L'art.41 – capitolo V – del "Regolamento dei Servizi Marittimi del porto di Gela, approvato con l'Ordinanza n. 04/86 del 01.02.1986 è abrogato.

Gela, lì 27.09.1994

f.to

IL COMANDANTE

Capitano di Corvetta (CP)Angelo Licata